



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRANAIOLO, AMATI e TOMASELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Istituzione del Dipartimento delle politiche per il turismo  
e trasformazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo in una  
società per azioni a maggioranza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'Osservatorio nazionale del turismo, tra gennaio e ottobre 2012 gli arrivi degli italiani sono calati del 10,4 per cento rispetto al 2011, mentre le presenze dell'11,7 per cento. Anche gli arrivi degli stranieri calano dell'1,4 per cento, mentre le presenze del 1,7 per cento. Complessivamente l'Italia ha perso nei primi dieci mesi del 2012 il 6,2 per cento di arrivi e il 7,1 per cento di presenze.

Mentre il pesante calo del mercato interno è giustificato dalla gravissima crisi occupazionale ed economica che attraversa il nostro Paese, quello del mercato estero, in un contesto nel quale il turismo nel mondo cresce nel 2012 del 3,8 per cento, si giustifica soltanto con la più assoluta inaffidabilità delle istituzioni nazionali preposte all'incremento dei flussi turistici.

L'Italia è ormai stabilmente al terzo posto per numero di pernottamenti dopo Francia e Spagna.

Da molti anni si indica nell'incapacità del nostro Paese di fare sistema, il vero tallone d'Achille del turismo nazionale. Non esiste infatti un altro settore economico che fondi le proprie fortune, più del turismo, sulla capacità del proprio Paese di integrare le risorse economiche, imprenditoriali, istituzionali, e di rendere note e fruibili a grandi masse le ricchezze naturali, culturali, umane di cui dispone.

Invece ancora oggi l'Italia si presenta sui mercati esteri come una sorta di «armata Brancaleone», nella quale ogni impresa, ogni destinazione, ogni realtà locale si illude di poter tirare l'acqua al proprio mulino, in competizione non con le destinazioni estere, bensì con le destinazioni interne, senza rendersi conto che ben poche destinazioni ita-

liane sono conosciute all'estero al di fuori della sola denominazione a tutti nota, ovvero l'Italia, il suo nome, la sua qualità, la sua storia.

Per questo oggi più ancora di ieri sarebbe necessario un fronte comune tra regioni, Stato e imprese per il rinnovamento del sistema turistico italiano. Su questo aspetto si gioca una partita decisiva. Le regioni sostengono da tempo che, avendo la riforma del titolo V della Costituzione trasferito loro la piena titolarità in materia turistica, qualsiasi riforma del settore deve riconoscere tale realtà. Sia la riforma degli attuali assetti nazionali del turismo che la riforma dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo devono riflettere questo orientamento.

Si sente parlare nuovamente di ricreare un Ministero del turismo, al posto dell'attuale Dipartimento collocato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma chi conosce veramente il settore sa che tutte le piccole o grandi riforme del passato non hanno ovviato al problema di fondo, la tendenza in campo istituzionale e politico a ritenere che il turismo sia un settore «fai da te».

Un ambito economico che non avrebbe bisogno di risorse per sostenere innovazione e sviluppo, che non avrebbe bisogno dell'efficienza degli enti preposti alla sua promozione. Un settore «cenerentola», insomma. E ciò a fronte della rilevanza che invece i nostri maggiori concorrenti assegnano al turismo, al suo sviluppo, alla tenuta delle imprese e all'occupazione, particolarmente in questa fase di grave crisi a livello planetario.

È dunque necessario rafforzare il coordinamento delle politiche nazionali del turismo per fare sistema e affrontare la bufera della

crisi, ma sarebbe inutile farlo ripristinando il vecchio ministero che non ha mai avuto e non avrà mai un peso reale, anche perché la struttura del ministero non è mai stata rafforzata al punto di renderlo efficace e credibile. Il settore è stato sballottato di qui e di là, dal Ministero delle attività produttive, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Mai si è voluto risolvere il problema di fondo, ovvero il fatto che il turismo era ed è ancora oggi un settore sul quale lo Stato non ha mai veramente scommesso, sottovalutando le sue potenzialità per lo sviluppo del Paese. Ne fanno fede anche i continui tagli avvenuti con le ultime manovre finanziarie che hanno ulteriormente decurtato i già esigui fondi dell'ENIT.

In un tale contesto di penuria assoluta di risorse il Ministero sarebbe soltanto un costo in più; ciò che serve è una nuova visione del ruolo economico del settore finalizzata a riportarlo ai livelli più alti delle classifiche mondiali per numero di arrivi e di presenze.

Si sostiene che il Ministero sarebbe indispensabile per le necessità di rappresentanza del turismo in sede europea, soprattutto dopo la storica promozione del settore avvenuta con la nuova Costituzione europea. Questa questione può essere risolta non tanto con una nuova struttura, quanto con una nuova visione politica che faccia dell'Italia uno dei Paesi trainanti del turismo europeo e mondiale e questo si ottiene solo con idee e risorse adeguate.

Il settore ha urgente bisogno di un cospicuo aumento, le poche risorse debbono essere ottimizzate, certo non disperse in progetti inconcludenti com'è spesso accaduto.

Il disegno di legge che presentiamo risolve, all'articolo 1, il problema di un maggior coordinamento del settore con la creazione di un Dipartimento delle politiche per il turismo presso il Ministero dello sviluppo economico sostituendo in tal modo

l'attuale Ufficio collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quale ulteriore segno di rilevanza del settore si propone come riferimento politico-istituzionale un vice ministro delegato esclusivamente al turismo, come già accade per il commercio estero.

Nell'ordinamento italiano il vice ministro è un sottosegretario di stato con deleghe particolari. La figura, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre secondo il medesimo articolo, i vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

La scelta di spostare il Dipartimento delle politiche per il turismo all'interno del Ministero dello sviluppo economico scaturisce dalla necessità di ricollocare un settore prettamente economico nel luogo dove si formavano le scelte in materia di sviluppo imprenditoriale. D'altra parte l'attuale Ufficio del turismo all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri ha peggiorato ulteriormente la situazione. Il vero punto debole è la mancanza di un'adeguata rappresentanza politica: il Ministro per gli affari regionali si è occupato ben poco di turismo, un semplice sottosegretario delegato non parteciperebbe alle riunioni del Consiglio dei ministri e sarebbe nell'impossibilità di intervenire

laddove le politiche trasversali dovrebbero prendere forma, mentre un vice ministro potrebbe parteciparvi e rappresentare adeguatamente in quella sede e nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli interessi del turismo.

Oggi le vecchie scelte, anche a seguito della riforma dell'articolo 117 della Costituzione, che ha confermato e ulteriormente esteso le competenze regionali in materia di turismo, sembrano inadeguate alle esigenze di un settore che attraversa una fase critica. Di qui discende l'esigenza di superare con una nuova proposta i limiti delle esperienze precedenti: aver riservato la competenza esclusiva di tale settore alle regioni, l'ha indebolito ed è dunque necessaria un'azione di riequilibrio, quantomeno dando maggiore peso al referente politico nazionale che dovrà rappresentare i molteplici interessi e le ricche realtà del turismo italiano soprattutto in sede europea.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce che il vice ministro con delega al turismo presenti ogni tre anni il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo e ne stabilisce i contenuti. Il Piano è discusso nella Conferenza nazionale del turismo prima di essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria smobilitazione del settore del turismo a livello istituzionale. Il turismo è stato praticamente cancellato dalle politiche economiche, non solo per la parte che riguarda il sostegno alle imprese, ma anche in quella che riguarda la presenza dell'Italia sui mercati turistici mondiali.

Rilanciare e riorganizzare il turismo, significa anche rilanciare e riorganizzare l'ENIT, attraverso una vera e incisiva riforma, fondamentale per il riposizionamento del Paese sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Non sono più realistici piccoli ritocchi, aggiustamenti regolamentari, ampliamenti o restringimenti del consiglio di am-

ministrazione. Serve una svolta radicale. Una riforma efficace non può non porsi il problema della fuoruscita dell'ENIT dal modello di ente pubblico, per vedere valorizzata una molteplicità di presenze e soggetti, anche privati, che possono, per loro natura e per il loro grado di rappresentatività, imprimere un carattere dinamico e flessibile alle funzioni di servizio della struttura.

La promozione e l'immagine del nostro Paese non può essere più un'attività isolata, sganciata dalle altre iniziative promozionali e organizzative che a vario titolo si svolgono sul mercato internazionale. Occorre costruire una struttura specializzata capace di competere sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti e potenziali che stanno modificando la natura del turismo. Una struttura, in sostanza, che risponda esclusivamente a precisi indirizzi programmatici e che possa essere giudicata sulla base dei risultati operativi conseguiti.

L'Italia, una delle più importanti destinazioni turistiche a livello mondiale, non può continuare a proporre campagne promozionali classiche, scarsamente incisive, non in grado di rispondere ai bisogni di un turista sempre più maturo, informato ed esigente. Dobbiamo saper offrire ai turisti un Paese che guarda al mondo, ai suoi problemi di crescita e di sviluppo, che è attento ai temi ambientali e alla tutela dei diritti. Un Paese che per le sue tradizioni e culture, per i suoi luoghi, sia in grado di offrire un turismo di qualità, ma soprattutto con un'anima.

La promozione turistica è in piena evoluzione nei concetti, nei criteri e negli strumenti. Cambia il modo di fare *marketing* turistico. Il rapporto diretto, *on line*, tra turista e servizio turistico sta rivoluzionando l'intero comparto. Il modo tradizionale di fare promozione attraverso *brochure*, fiere, *workshop*, o tramite tradizionali campagne di *advertising* non è più sufficiente e risponde sempre meno alla realtà del consumatore e dei soggetti che compongono il sistema turistico. Le parole chiave del *web 2.0*

sono interazione e partecipazione. Gli utenti possono interagire con il sito. Inserire i loro contenuti, creare un blog in maniera semplice e veloce. Le strategie promozionali devono tramutarsi, e velocemente, in vere e proprie strategie di *marketing web*.

Il presente disegno di legge propone di trasformare l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in una società per azioni, denominata ENIT Spa e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, alla realizzazione e al coordinamento della comunicazione e della diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello secondo linee direttive che il disegno di legge individua con precisione.

ENIT Spa avrà il compito di coinvolgere le regioni, i grandi vettori nazionali, i *tour operator*, che potranno entrare a far parte del capitale sociale, e di operare in accordo con le agenzie di viaggio che potranno commercializzare pacchetti turistici complessi e con le singole imprese ricettive che potranno vendere direttamente i propri prodotti: le imprese balneari, il sistema dei campeggi, il comparto crocieristico, il sistema delle terme, le organizzazioni che promuovono il turismo sociale. Un insieme di soggetti, di territori, di prodotti destinati a comporre un sistema sotto il «marchio Italia».

L'articolo 3 prevede pertanto l'istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero denominata ENIT Spa, la cui maggioranza azionaria è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista. È tuttavia ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari esteri, siano stabiliti: funzioni, sede legale, composizione del capitale sociale, dotazione finanziaria; contenuti e modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati; intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio medesimo; criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero; modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati; modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale, nonché modalità di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Con il medesimo decreto è approvato lo statuto della società e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione presentata da ENIT Spa, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

Si prevede infine una norma di tutela per l'attuale personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, sia che scelga di lavorare in ENIT Spa, sia che scelga il collocamento presso altre amministrazioni dello Stato.

L'articolo 4 istituisce il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica per un importo

pari a 750 milioni di euro per interventi di sviluppo dei sistemi turistici locali.

L'articolo 5 reca le norme di copertura: 100 milioni di euro a decorrere dal 2013 per il Dipartimento delle politiche per il tu-

rismo, 50 milioni di euro a decorrere dal 2013 per ENIT Spa e 500 milioni di euro a decorrere dal 2013 al fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, per un totale di 650 milioni di euro l'anno per il settore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del Dipartimento delle politiche per il turismo presso il Ministero dello sviluppo economico)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento delle politiche per il turismo, di seguito denominato «Dipartimento», al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia turistica e di coordinamento nazionale delle politiche del turismo. Il suddetto decreto disciplina altresì l'organico, le funzioni e le competenze del Dipartimento, sulla base dei principi di cui al presente articolo.

2. Al Dipartimento è proposto un vice ministro delegato al turismo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di coordinare, in concorso con le regioni, le politiche di settore, al fine di assicurarne la sistematicità e organicità.

3. Al fine di cui al comma 2 il Dipartimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) concorda e definisce le linee di politica dello sviluppo turistico nazionale, nel rispetto delle decisioni assunte in sede europea e secondo le direttrici strategiche dello sviluppo sostenibile;

b) rappresenta gli interessi unitari nazionali del turismo presso l'Unione europea

e nei confronti degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

c) elabora e propone gli indirizzi inter-settoriali per la crescita qualitativa dei servizi turistici, sostenendo i sistemi turistici locali di cui all'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e altre formule di aggregazione di imprese di rilevanza sovregionale;

d) stabilisce incentivi fiscali volti al miglioramento della qualità dei servizi turistici, finalizzati alla collaborazione tra imprese turistiche e alla creazione di poli turistici interregionali;

e) vigila sulla società di cui all'articolo 2 ed in generale sugli enti e organismi nazionali preposti all'attuazione delle politiche turistiche o delle politiche ad esse collegate;

f) coordina le iniziative di comunicazione e promozione a livello nazionale.

## Art. 2.

### *(Piano strategico nazionale del turismo)*

1. Il vice ministro delegato al turismo presenta ogni tre anni il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo contenente le linee guida riguardanti:

a) la *governance* del settore;

b) la promozione dell'Italia all'estero e il rilancio dell'ENIT Spa di cui all'articolo 3;

c) lo sviluppo delle infrastrutture;

d) la formazione delle risorse umane;

e) le modalità di attrazione degli investimenti internazionali;

f) la riqualificazione delle imprese turistiche.

2. Il piano di cui al comma 1 è discusso nella Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, prima di essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.



## Art. 3.

*(Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero)*

1. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di «ENIT Spa», con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5. La società ENIT Spa, finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

## 2. ENIT Spa:

a) realizza le strategie di promozione dei prodotti turistici italiani all'estero e nel mercato interno;

b) svolge il ruolo di informazione a livello nazionale e all'estero tramite il portale nazionale dedicato;

c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del Paese sui mercati stranieri ed a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;

d) implementa e gestisce il portale nazionale del turismo;

e) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

f) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore

di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;

g) stabilisce i propri uffici all'estero sulla base di un piano di promozione rivolto ai mercati turistici i cui flussi sono destinati ad espandersi e utilizza le sedi, dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) o delle ambasciate italiane all'estero, laddove i mercati non consentono investimenti in sedi e personale propri.

3. ENIT Spa subentra all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione di cui al comma 1.

4. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT Spa è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, d'intesa con il vice ministro delegato al turismo e il ministro degli affari esteri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione di cui al comma

1, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, e la dotazione finanziaria iniziale di ENIT Spa in misura comunque non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, come assegnato dall'ultima legge di bilancio dello Stato in vigore dalla data di emanazione del decreto di cui al presente comma;

*c)* i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

*d)* i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

*e)* l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera *d)*;

*f)* i criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;

*g)* le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati;

*h)* i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che possono essere trasferite a ENIT Spa anche in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal vice ministro delegato di cui all'articolo 1 della presente legge. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

l) la data di chiusura del primo esercizio sociale di ENIT Spa;

m) le modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;

n) le modalità di consultazione da parte di ENIT Spa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto di ENIT Spa e sono nominati inoltre i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo triennio di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

7. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, ENIT Spa svolge le funzioni dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione di cui al comma 1. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato di ENIT Spa.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione pre-

sentata da ENIT Spa, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

9. Il controllo della Corte dei conti su ENIT Spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione di cui al comma 1 e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con ENIT Spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di trasformazione di cui al comma 1 per il personale già dipendente

dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo che ne faccia richiesta si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base al precedente livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepita al momento della trasformazione di cui al comma 1, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo vigente alla data del trasferimento o del reinquadramento e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla data della trasformazione di cui al comma 1, il personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo che abbia proseguito il rapporto di lavoro dipendente con ENIT Spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data della trasformazione di cui al comma 1 i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e hanno diritto al trattamento di

fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

Art. 4.

*(Istituzione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, a partire dall'anno 2013, un fondo di cofinanziamento per un importo pari a 750 milioni di euro per gli interventi di promozione e qualificazione dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali predisposti da soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

Art. 5.

*(Norma di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, dal finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di servizio di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *d*), pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e dall'articolo 4, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

